REGOLAMENTO (CEE) N. 2786/72 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1972

relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di mandarini, satsuma, clementine, tangerini e altri ibridi similari di agrumi originari della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1233/71 del Consiglio, del 7 giugno 1971, relativo alle importazioni degli agrumi originari della Turchia [1], in particolare l'articolo 5,

considerando che l'articolo 4 dell'allegato 5 dell'accordo interinale tra la Comunità economica europea e la Turchia prevede una riduzione tariffaria per le importazioni nella Comunità di alcuni agrumi originari della Turchia ; che durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento tale riduzione è subordinata all'osservanza di un determinato prezzo sul mercato interno della Comunità ; che per l'attuazione di tale regime sono state stabilite delle modalità contenute nel regolamento (CEE) n. 1233/71 ; che, su alcuni punti, queste modalità rinviano a delle disposizioni del regolamento n. 23, che sono state riprese nel regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 2454/72 [3] ; che, in questo caso è opportuno fare riferimento al regolamento (CEE) n. 1035/72, conformemente alla tavola di concordanza che figura nel suo allegato IV,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1233/71 ha previsto che all'importazione di uno dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento si applica il dazio della tariffa doganale comune quando i corsi di tale prodotto, eventualmente reso comparabile alla categoria di qualità I, in applicazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72, rilevati sui mercati rappresentativi della Comunità, nella fase importatore-grossista o ricondotti a tale fase, moltiplicati per i coefficienti di adattamento e diminuiti delle spese di trasporto e delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, rimangono, sui mercati rappresentativi aventi i corsi più bassi inferiori per tre giorni di mercato consecutivi al prezzo di riferimento in vigore, maggiorato dell'incidenza della tariffa doganale comune su tale prezzo e di un importo forfettario di 1,20 unità di conto per 100 chilogrammi ;

considerando che i coefficienti di adattamento, le spese di trasporto e le tasse all'importazione diverse dai dazi doganali sono quelli previsti per il calcolo dei prezzi d'entrata di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72 ; che il metodo di calcolo delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali è definito per alcuni casi all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1233/71 ;

considerando che l'applicazione di tali norme ai corsi rievati per i mandarini, satsuma, clementine, tangerini e altri ibridi similari di agrumi importati nella Comunità e originari della Turchia induce a constatare che le condizioni previste dall'articolo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1233/71 sono soddisfatte ; che è pertanto opportuno applicare a tali prodotti il dazio della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 30 dicembre 1972, il dazio della tariffa doganale comune si applica ai mandarini, satsuma, clementine, tangerini e altri ibridi similari d'agrumi allo stato fresco (voce ex 08.02 B della tariffa doganale comune), importati nella Comunità e originari della Turchia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

(1) GU n. L 130 del 16. 6. 1971, pag. 51.
(2) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(3) GU n. L 266 del 25. 11. 1972, pag. 1.